



Marchi comunitari e internazionali

Per estendere all'estero la validità della protezione, è possibile scegliere o il **deposito nazionale** in ciascun paese estero d'interesse o il **marchio comunitario** - un marchio unico valido sull'intero territorio dell'Unione Europea, da depositare o presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Industriale (EUIPO) di Alicante, in Spagna, o presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) - o ancora il **marchio internazionale**.

Il **marchio internazionale** vale nei Paesi firmatari dell'Accordo e/o del Protocollo di Madrid designati nella domanda e, a differenza dei singoli marchi nazionali esteri, è sufficiente depositare un'unica domanda all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l'UIBM, che si serve delle locali Camere di Commercio.

A partire dalla data di deposito in Italia l'interessato ha sei mesi di tempo per decidere quale strategia adottare per estendere all'estero la propria domanda di marchio, mantenendo come data di deposito quella del primo deposito nazionale.

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 3 (1 voti)

Rate

Ultima modifica: Giovedì 16 Aprile 2020

Condividi

Source URL: <https://www.basilicata.camcom.it/regolazione-del-mercato/tutela-della-proprietà-industriale/marchio-comunitario>